

dito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali »;

c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
- c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
- d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
- e) oltre 70.000 euro, 45 per cento »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro »;

d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. (Altre detrazioni). — 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;

b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;

c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro ».

2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « i corrispondenti scaglioni annui di reddito » sono inserite le seguenti: « , al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico, ».

3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.

6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » e: « 30 giugno 2003 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 » e: « 30 giugno 2004 »; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2003 ».

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è inserito il seguente:

« 4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti ».

9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: « Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito ».

13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

ART. 2.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 13, comma 1, lettera d), sostituire la parola: 46.700 con la seguente: 47.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire la parola: 46.700 con la seguente: 47.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 1. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 13, comma 2, lettera f), sostituire la parola: 46.700 con la seguente: 47.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sostituire la parola: 46.700 con la seguente: 47.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 2. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 13, comma 3, lettere a) e b), sostituire la parola: 29.400 con la seguente: 30.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettere b) e c), sostituire la parola: 31.000 con la seguente: 31.500.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 3. Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 75.000;

sostituire il terzo periodo con il seguente: La detrazione fiscale prevista dal presente comma compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2005 per gli interventi relativi all'installazione negli edifici di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili d'energia e per quelli comunque riferiti al risparmio e all'efficienza energetica, per una quota pari al 51 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo; la medesima detrazione compete per gli interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antisismica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie degli interventi ammessi alla detrazione del 51 per cento.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.» Gli interventi di cui al comma 5 per i quali compete la detrazione fiscale del 51 per cento, fino alla data del 31 dicembre 2005, sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento

2. 4. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Vianello, Bandoli, Lion.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 80.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

2. 5. Morgando.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 77.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 6. Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Quartiani, Ruggia.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 75.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 7. Vigni, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 75.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- **2. 8.** Benvenuto, Vigni, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Agostini, Nicola Rossi, Morgando, De Franciscis, Boccia.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- ◦ **2. 9.** Vigni, Grandi, Benvenuto, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

- ◦ **2. 10.** Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 55.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 2. 11.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 2. 12.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: e a 80.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: cinque e.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 2. 13.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

- **2. 14.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **2. 15.** Morgando.

Sopprimere il comma 7.

- *2. 16.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi, Benvenuto.

Sopprimere il comma 7.

- *2. 17.** Bellillo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 7.

***2. 18.** Villetti, Boselli, Intini, Buemi..

Sopprimere il comma 7.

***2. 19.** Russo Spina, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 20. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 11, dopo le parole: lavoro dipendente aggiungere le seguenti: e da pensione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: concorrono fino alla fine del comma con le seguenti: non concorrono a formare il reddito complessivo.

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 5, sostituire le parole: 300 euro con le seguenti: 600 euro.

all'articolo 9, comma 3, lettera a), sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 200 euro.

2. 21. Benvenuto.

Al comma 11, sopprimere le parole: in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 22. Benvenuto.

Al comma 11, sostituire le parole da: concorrono fino alla fine del comma con le seguenti: sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono pre-

stazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **2. 23.** Benvenuto, Gambini, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 11, sostituire le parole da: concorrono fino alla fine del comma con le seguenti: sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

◦ **2. 25.** Morgando, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Gambini, Benvenuto.

Al comma 11, sostituire le parole: 8.000 euro con le seguenti: 25.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 26. Benvenuto, Gambini, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Gasperoni, Bielli, Mazzarello, Pinotti.

Al comma 11, sostituire le parole: 8.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 27. Gambini, Gasperoni, Bielli, Mazzarello, Benvenuto, Burlando, Pinotti.

Al comma 11, sostituire le parole: 8.000 euro con le seguenti: 12.000 euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

2. 28. Morgando, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Gambini, Benvenuto.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

2. 29. Morgando, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Gambini, Benvenuto.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , mentre per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa è prevista una deduzione forfettaria per spese di produzione del reddito pari al 6 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 31. Grandi, Benvenuto Pistone.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , mentre per i lavoratori a contratto di collaborazione coordinata e continuativa è prevista una deduzione forfettaria per spese di produzione del reddito pari al 6 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 32. Grandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14. I lavoratori dipendenti e autonomi che non usufruiscono delle disposizioni in materia di concordato di cui al Capo II della presente legge, e ai quali non sia stato notificato negli anni precedenti processo verbale di contestazione con esito positivo, possono vantare, previa presentazione all'Ufficio delle entrate competente per territorio della documentazione necessaria, un credito di imposta pari al 50 per cento delle imposte sul reddito pagate negli ultimi tre anni, per un importo annuo non superiore ad euro 2.500. Detto credito di imposta è aumentato del 20 per cento per ogni persona a carico. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante l'utilizzo di parte degli introiti conseguenti alla applicazione delle norme di cui al Capo II della presente legge.

2. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 4)

ARTICOLO 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e

in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede

legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi com-

prese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: indicare al Governo *con la seguente:* definire.

Conseguentemente, alla medesima lettera, secondo e terzo periodo, sostituire la parola: propone *con la seguente:* definisce.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **3. 1.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: indicare al Governo *con la seguente:* definire.

Conseguentemente, alla medesima lettera, secondo e terzo periodo, sostituire la parola: propone *con la seguente:* definisce.

- **3. 2.** Grandi.

Al comma 1, lettera b), nono periodo, sopprimere le parole da: Il Ministero *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- ◦ **3. 4.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), nono periodo, sopprimere le parole da: Il Ministero *fino alla fine del comma.*

- ◦ **3. 5.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), ottavo periodo, sostituire le parole da: con decorrenza dalla data *fino alla fine del comma con le seguenti:* ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle regioni, dall'ANCI, dall'UPI e dalla Lega delle autonomie locali. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri, relativa alle informazioni a qualsiasi titolo riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio, il quale a sua volta deve trasmetterla alle regioni, all'ANCI, all'UPI e alla Lega delle autonomie locali. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- 3. 3.** Morgando, Stradiotto.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **3. 6.** Grandi, Benvenuto.

Sopprimere il comma 2.

- **3. 7.** Grandi, Benvenuto.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 5)**ARTICOLO 5 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 5.**

(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuiti fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) all'articolo 10-*bis*, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuite fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro »;

2) alla lettera *b)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *i)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: « alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori » sono sostituite dalle seguenti: « alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori »;

d) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91 »;

e) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. 1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

4-bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare »;

f) al comma 4-ter, le parole: « di cui al comma 4-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1 ».

3. Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente:

« 2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- 5. 1. Morgando, Michele Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano, Patria.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 5. 2. Benvenuto, Gambini, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Raffaldini, Duca, Mazzarello, Adduce, Albonetti, Panattoni, De Luca, Tidei, Susini, Rognoni, Pasetto, Di Gioia.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

- 5. 3. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 3200-bis-B - Sezione 6)

ARTICOLO 7 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione).

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i

soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:

a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;

b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;

c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle lettere a) e b).

2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle me-

desime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

d) nei cui riguardi è stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.

e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data.

5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione, escluso il 1997. La somma di cui al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli

importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.

6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità.

7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti

sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la defini-

zione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni, previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle

entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, tenuto conto degli indici di coerenza economica, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalità di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ottobre 2002 con le seguenti: dicembre 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

7. 1. Grandi, Benvenuto.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 5.164.569 euro con le seguenti: 1.000.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

7. 2. Grandi, Benvenuto.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: , di cui il contribuente ha formale conoscenza.

◦ **7. 7. Benvenuto, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.**

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: , di cui il contribuente ha formale conoscenza.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **7. 8.** Morgando, Michele Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano, Pinza.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero risulta presentato rapporto dalla Guardia di finanza o essere stata avviata l'azione penale.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 3.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: a 600 euro con le seguenti: all'intero ammontare dovuto.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 9.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: a 600 euro con le seguenti: a 1.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 10.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: a 1500 euro con le seguenti: all'intero ammontare dovuto.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 11.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: a 1.500 euro con le seguenti: a 3.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 12.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, sesto periodo, sostituire le parole: a 300 euro con le seguenti: all'imposta dovuta maggiorata dell'interesse legale senza sanzioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 6.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, sesto periodo, sostituire le parole: a 300 euro con le seguenti: all'imposta dovuta senza interessi o sanzioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 5.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, sesto periodo, sostituire le parole: a 300 euro con le seguenti: a 500 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 4.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, ottavo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 13.** Grandi, Benvenuto.